

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28709 Anno 2020

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: LIUNI TERESA

Data Udiienza: 25/09/2020

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

ZAHHAR NOUREDDINE nato il 08/04/1980

avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla decorrenza della revoca del beneficio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a smaller 'u' and a 'y'.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Zahhar Nour Edine ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309 del 1990.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione del comportamento complessivo del condannato, all'accertamento dei fatti fondanti la revoca della misura e alla mancata determinazione della pena residua da espiare.

3. Il Procuratore generale, dott. Giulio Romano, ha presentato requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, limitatamente alla decorrenza della revoca del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo che lamenta la inosservanza del criterio della necessaria valutazione globale del comportamento del condannato ammesso alla misura alternativa, al fine di stabilire se le riscontrate violazioni siano espressione di un atteggiamento *ab origine* refrattario rispetto al programma di risocializzazione, circostanza che, sola, giustificherebbe la revoca retroattiva del beneficio.

1.1. Il punto è stato lambito nella motivazione dell'impugnata ordinanza, nell'ultimo periodo, laddove il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la revoca dovesse avere effetti retroattivi, "in quanto la condotta dello Zahar dimostra come il condannato non abbia inteso intraprendere alcun serio percorso risocializzante", ma senza alcuna concreta valutazione dell'indicato profilo di indagine.

1.2. Va in proposito rilevato, in termini generali, che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente - alla luce dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1987 - il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto *ex tunc* e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178); tuttavia resta fermo l'obbligo di motivare specificamente tale gravosa determinazione, che nella specie non è stato assolto in termini adeguati.

1.3. Invero, l'ordinanza impugnata non offre alcuna giustificazione della refluenza *ex tunc* del comportamento trasgressivo dell'affidato in prova (Sez. 1, n. 19824 del 16/4/2019, Gjermeni, n.m.)


In effetti, con la pronuncia n° 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord.Pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare, sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento.

La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura alternativa e quella rispettosa sino ad un certo periodo di espiazione, cui segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione *«sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca»* (C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987).

Del resto, recependo il principio ora espresso, l'art. 98, comma 7, del DPR n. 230 del 2000, precisa che il Tribunale di Sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova al servizio sociale, determina anche *«la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova»*.

In definitiva, nel caso specifico è mancata l'analisi complessiva dei comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso dell'esperimento, la verifica sulla natura e sull'incidenza limitativa delle prescrizioni imposte e sui tempi della loro trasgressione, dei cui esiti la motivazione dell'ordinanza non dà conto in modo compiuto, logico e coerente.

2. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame, da effettuare attenendosi ai principi ed alle considerazioni espresse.



P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.

Così deciso il 25 settembre 2020